

Il nostro no alle nozze gay

SILVIA COSTA
PATRIZIA TOIA

La sentenza della Cassazione che respinge la richiesta di una coppia di omosessuali italiani di registrare il matrimonio celebrato in Olanda, auspicando una legislazione che riconosca «il diritto alla vita familiare» per le coppie dello stesso sesso, ha aperto il dibattito.

Ci interessa, in questa sede, fare chiarezza a proposito di alcune dichiarazioni secondo le quali il parlamento europeo, nella sua ultima seduta a Strasburgo, sarebbe andato più avanti sulla strada del cosiddetto «matrimonio gay».

In realtà la relazione annuale del parlamento europeo sulla parità tra uomo e donna per il 2011, presentata da Sophia in 't Veld, olandese liberale dell'Alde sull'attuazione delle cinque priorità strategiche della Ue per il 2010/2015 (indipendenza economica, poteri decisionali, lotta alla violenza, gender pay gap, relazioni esterne) non legittima nessuno a dire che l'Europa ha fatto un «concreto passo avanti» sulla strada del riconoscimento delle famiglie gay. Né la Commissione ha raccolto nella sua replica questo aspetto, evidentemente ultroneo rispetto agli obiettivi della sua comunicazione in discussione. È però vero che la relatrice ha introdotto alcuni passaggi che abbiamo giudicato palesemente fuori contesto, strumentali e non condivisibili, per noi come per alcuni altri colleghi del Pd e anche qualcuno dell'S&D. Di qui la nostra decisione di esprimerci contro gli articoli in questione e quindi di astenerci o non partecipare al voto sulla relazione.

Il nostro disaccordo muove da motivazioni di contenuto e di fondatezza giuridica.

Innanzitutto, perché non spetta alla Commissione europea – come si chiedeva nella relazione – «di elaborare proposte per il riconoscimento reciproco delle unioni civili e delle famiglie omosessuali a livello europeo», pur se tra «paesi in cui già vige una legislazione in materia». Il diritto civile in materia di famiglia rientra infatti nella competenza dei singoli stati membri in base al principio di sussidiarietà. Cosa diversa è il mutuo riconoscimento tra stati membri degli effetti e dei diritti derivanti dalle rispettive legislazioni in materia tra persone di diversa nazionalità o eventuali disposizioni a livello Ue per la tutela dei minori.

Obiezioni di metodo e di contenuto riguardano anche il paragrafo nel quale si esprime «rammarico» per l'adozione da parte di alcuni stati membri di definizioni restrittive di «famiglia» con «lo scopo di negare la tutela giuridica alle coppie dello stesso sesso e ai loro figli», in nome del principio di non discrimi-

minazione sulla base di sesso o di orientamento sessuale.

Prima di tutto vorremmo ricordare che nella maggioranza degli stati membri, tra cui la Francia, vigono legislazioni che riconoscono lo *status* di famiglia alla coppia di due sessi, unita in matrimonio, salvo prevedere forme diverse di tutela giuridica delle coppie di fatto o di omosessuali (si pensi ai Pac francesi).

In Italia, com'è noto, la nostra Costituzione (che su questo tema si è espressa anche con la sentenza n°4184 del 2010) definisce la famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio», pur equiparando giustamente i diritti dei figli nati fuori o dentro una famiglia e i diritti/doveri dei genitori. E in quella parola «naturale» c'è il riconoscimento (non l'imposizione) del sodalizio primigenio e fon-

damentale tra uomo e donna, come cellula fondativa della società e dell'umanità, preesistente allo stato, che ha attraversato millenni della storia umana e che lo stato riconosce e tutela con particolare favore.

Ma è anche noto che il Pd ha assunto, fin dall'esperienza nel governo Prodi, e in una sua proposta di legge in discussione alla camera, una posizione ufficiale a proposito del riconoscimento delle convivenze etero e omosessuali, prevedendo non già una loro equiparazione allo stato giuridico della famiglia, ma la possibilità di accedere a specifici diritti e tutele.

Al di là comunque di questa vicenda, resta un quesito di fondo che meriterebbe un franco e aperto confronto tra noi, anche sollecitati dalla sentenza della Cassazione: il principio di non discriminazione per orientamento sessuale, assolutamente condivisibile sul piano umano, etico, politico e giuridico, può essere invocato per rendere indifferente lo *status* del matrimonio rispetto alla sua natura e cultura di compresenza di un uomo e di una donna, fondata sulla reciprocità della differenza sessuale e orientata (non certamente vincolata) alla procreazione, senza provocare una mutazione antropologica e un indebolimento della costruzione dell'identità sessuale di bambini e bambine?

Forse è giunto il momento, per noi del Partito democratico nel gruppo S&D, di interrogarci in profondità e con reciproco rispetto su questa tematica a partire da qualche interrogativo scomodo, piuttosto che attraverso i segnali di fumo degli emendamenti nelle aule parlamentari.